

Regolamento uso cellulare e altri dispositivi

approvato con delibera del Consiglio di Istituto in data 9/10/2025

Art. 1 - Durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico è vietato l'uso dei telefoni cellulari che devono essere tenuti spenti. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

I docenti nel corso dell'ora di lezione sono autorizzati a chiedere agli studenti di depositare i cellulari anche in un luogo distante dai banchi.

Art. 2 – Esclusivamente per finalità didattiche e previa autorizzazione del docente resta consentito l'uso di dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento.

Art. 3 – L'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato come supporto agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.

Art. 4 – I contravventori sono puniti con note e/o provvedimenti disciplinari di cui il consiglio di classe terrà conto in sede di scrutinio.

Art. 5 – Alla prima violazione degli art. 1 e/o 2 lo studente riceve una nota disciplinare sul registro elettronico. Alla seconda violazione, oltre la nota disciplinare, sarà avviato a carico dello studente un provvedimento disciplinare. Nel caso di ulteriori violazioni sarà avviato un procedimento disciplinare che prevederà obbligatoriamente la sospensione.

Art. 6 – Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o altri dispositivi tecnologici o digitali durante una verifica, la stessa sarà ritirata dal docente e nell'impossibilità di una misurazione attendibile del lavoro svolto sarà valutata come fosse stata consegnata in bianco.

Il docente dovrà comunque procedere secondo quanto previsto dai precedenti art. 4 e 5.

Art. 7 – Ai docenti non è consentito l'uso del cellulare se non per comprovate esigenze didattiche.

Art. 8 – Dirigenti, docenti e personale tecnico e amministrativo hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti

gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.

Art. 9 – Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo" o “cyber bullismo”, sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 10 - Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.